



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 54 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Erogazione contributo all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas" per Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva "Callas Heritage".

L'anno Duemilaventidue il giorno Dodici del mese di Aprile alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	DIEGO RUZZA	Sindaco	Si
2	GABRIELE BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	PAOLA CONTI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	MICHELE CANEVA	Assessore	Si
6	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 54 del 12/04/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

pag.1

OGGETTO: Erogazione contributo all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas" per Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva "Callas Heritage".

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

RICHIAMATI:

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

DATO ATTO CHE:

- Dal 3 agosto 2017 è abrogata la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato", ed è entrato in vigore "Codice del Terzo settore", approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

- Il Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017). Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà, "senza fini di lucro, neanche indiretti".

- Il Codice prevede che si possano rimborsare al volontario solo "le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata", anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

- Anche secondo il Codice, come per la legge 266/1991, la qualità di volontario "è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".

- L'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo settore che

si avvalgono di volontari devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è qualificata come “elemento essenziale” delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, i cui costi, come in passato, sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

RICHIAMATA la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo.

RICHIAMATO il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che “non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”.

VISTI i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un'accezione tecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) “sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale”;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, come tradizione, intende promuovere il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali e in occasioni di aggregazione sociale mediante l'organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia;

Delibera di GIUNTA nr. 54 del 12/04/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

DATO ATTO che la valorizzazione e promozione dell'associazionismo e la valorizzazione del territorio favorisce tra i cittadini, la diffusione del bene comune, la coesione, la protezione sociale, lo sviluppo della persona, il tutto creando occasioni di socializzazione e integrazione al fine di un miglioramento della qualità della vita;

RITENUTO che l'associazionismo è volto alla diffusione del bene comune, allo sviluppo della persona ed è un diritto fondamentale, la cui esplicazione deve essere garantita a tutti, e che pertanto il Comune deve favorire il più possibile la valorizzazione della promozione associativa e la valorizzazione del territorio, secondo i principi contenuti nell'art. 3 e 118 della costituzione;

PREMESSO che con contratto di donazione repertorio n. 4198 del 19 maggio 2007 il Sig. Giancarlo Tanzi ha donato al Comune di Zevio tutta la propria collezione riguardante la grandissima cantante lirica Sig.ra Maria Callas Meneghini, collezione raccolta e custodita nel corso del tempo e comprendente foto, dischi, oggetti e quant'altro riguardante la cantante;

CONSIDERATO che in data 12.12.2007 si è svolta a Milano un'asta organizzata dalla famosa casa d'aste Sotheby's riguardante l'artista lirica Maria Callas Meneghini, in cui si è vista la partecipazione del Comune di Zevio e dell'Associazione Culturale "Kalos alla memoria di Maria Meneghini Callas";

CONSIDERATO che a seguito della deliberazione della Giunta n. 115 del 17.07.2014 e della deliberazione della Giunta n. 27 del 06.02.2014 aventi ad oggetto: "Erogazione contributo all'Associazione Lirico Interpretativa Maria Callas per acquisto oggetti e cimeli di Maria Callas", l'associazione ha proceduto all'acquisto di oggetti di un certo pregio storico appartenuti alla famosa cantante;

VISTO l'accordo formalizzato con l'Associazione Maria Callas International Archive con sede in via Vertua 13 Vallese di Oppeano (VR), avente ad oggetto un comodato di dischi, libri, libretti di sala originali ed oggetti ed abiti appartenuti a Maria Callas, di cui è proprietaria l'Associazione stessa e che sono momentaneamente custoditi presso il museo di Zevio;

CONSIDERATO che l'Associazione Lirico Interpretativa Maria Callas, nel 2017, ha acquisito ulteriori oggetti e cimeli appartenenti a Maria Callas, per un importo pari ad € 3.000,00;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 770 in data 07.12.2018 si è provveduto all'acquisizione di n. 1 vetrina 205 x 75 x 75, n. 8 Base vetrine tavolo laccato nero ral 9005, n. 8 Campana incollata tav., n. 4 Plexi Spess. 5 mm 100x60x60 cm base vetrina Teca laccato nero, n.4 campana incollata teca, n. 4 parete autoportante stratificato bianco, n. 4 copertura piedi, n. 4 tetto illuminato 2 spot led bianco, compreso accessori e trasporto;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 771 in data 07.12.2018 si è provveduto all'acquisto di n. 4 vetrine dimensioni esterne cm 150 L x 80 P x 109 H, vetri temperati, ante scorrevoli complete di serratura, telaio alluminio anodizzato, profilo con guarnizioni antipolvere lungo il perimetro, base in laminato grigio, Top inclinato di 12 gradi in vetro, due basamenti in acciaio, illuminazione con n. 1 barra a LED inserita nel montante orizzontale;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 742 in data 13.11.2019 si è provveduto all'acquisizione dall'Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas di 20 manichini da museo per l'esposizione degli abiti e pannelli in Forex da utilizzare nel museo;

CONSIDERATO che il materiale sopra citato ha trovato adeguata collocazione all'interno del

Centro Civico Culturale sito in Piazza S. Toscana;

VISTO che con Delibera n. 213 del 29.12.2020 avente ad oggetto: “Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas” - sostegno al progetto “Zevio città della Callas”, e acquisizione materiale per l’allestimento della mostra permanente e del centro studi Maria Callas;

CONSIDERATO che l’accordo di cui sopra scadrà il 31.12.2023;

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto “Zevio Città della Callas”, per il quale in questi ultimi mesi sono stati realizzati importanti lavori di ristrutturazione degli spazi nel Centro Civico Culturale al fine di predisporre l’allestimento della sede espositiva per la collezione dedicata a Maria Callas;

CONSIDERATA meritevole di approvazione l’iniziativa proposta con nota prot. 3280 del 16.02.2022, in atti, dall’Associazione Culturale “Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas” con sede in Piazza S. Toscana 2/A Zevio (VR) C.F. 93194740234, per l’organizzazione e gestione del Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva “Callas Heritage” per l’inaugurazione ufficiale dell’esposizione dedicata a Maria Callas Meneghini che si svolgerà il 23.04.2022, e una serie di eventi musicali e culturali che accompagneranno il momento dell’inaugurazione della nuova sede museale, che rientrano sotto il nome di “Festival Callassiano 2022” che si svolgerà dal 23.04.2022 al 01.05.2022 tra il Centro Civico Culturale e la Sala Consigliare del Comune di Zevio con la richiesta di un contributo a fronte di una spesa totale di € 42.080,00 come si desume da bilancio preventivo allegato alla domanda e un passivo di € 30.230,00 e la richiesta del patrocinio del Comune di Zevio;

VISTO l’elenco delle manifestazioni/iniziative che si svolgeranno nel periodo sopra citato come segue:

- Le prove dell’Associazione Culturale “Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas” presso il Centro Civico Culturale in alcuni pomeriggi/serate dal 1.04.2022 al 18.04.2022 e tutte le giornate dal 19.04.2022 al 22.04.2022;
- Sabato 23 aprile ore 17.00. Inaugurazione Festival Callassiano e sala espositiva Callas Heritage.
- Domenica 24 aprile ore 16.00. Rappresentazione dell’opera “Boheme” di Giacomo Puccini con orchestrali della Fondazione Arena di Verona, allievi dei Dipartimenti di Teatro, Danza e Lirico dell’Accademia Maria Callas. La rappresentazione si terrà in Sala Consiliare.
PREPARATRICE VOCALE: ANTONELLA D’AMICO
REGISTA: ANDREA DE MANINCOR
COREOGRAFA: BARBARA DE NUCCI
MAESTRO COLLABORATORE: ALBERTO MASETTO
ORCHESTRA RIDOTTA DI 15 ELEMENTI DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO F.E. DALL’ABACO DI VERONA”
DIRETTORE D’ORCHESTRA: GAETANO SOLIMAN
- Lunedì 25 aprile ore 16.00. Replica con secondo cast dell’opera “Boheme”. La rappresentazione si terrà in Sala Consiliare.
- Giovedì 28 aprile ore 21.00. Concerto cameristico con studenti del Conservatorio di Verona (Sala conferenze del Centro Civico Culturale).
- Venerdì 29 aprile ore 21.00. Concerto sulle composizioni del giovane compositore Ludovico Bresciani (Sala conferenze del Centro Civico Culturale).
- Sabato 30 aprile ore 21.00. Terza rappresentazione dell’opera “Boheme” in forma ridotta con pianista accompagnatore (Sala conferenze del Centro Civico Culturale).
- Domenica 1 maggio ore 16.00. Concerto cameristico Trio Hegel (Sala conferenze del Centro Civico Culturale).

Prima e dopo ogni evento concertistico saranno aperte le visite guidate alla sala espositiva. A

partire da martedì 26 aprile saranno organizzate delle visite guidate per le scolaresche dell'IC di Zevio.

I ragazzi del dipartimento di teatro faranno da maschere e guida durante il girone inaugurale e durante tutte le rappresentazioni di Bohème e degli altri concerti.

Si precisa che l'evento inaugurale di sabato 23 aprile sarà a numero chiuso su invito e terminerà con ricevimento presso Tenuta Albertini a Zevio, a cui parteciperanno testimonial di rilievo del panorama operistico internazionale.

PRESO ATTO della rilevanza della manifestazione che prevede numerosi eventi culturali e di intrattenimento a favore della cittadinanza, finalizzati a creare momenti di aggregazione;

RICONOSCIUTA l'importanza sociale e culturale dell'iniziativa sottoposta per la cittadinanza di Zevio;

CONSIDERATO che la scelta di promuovere tale iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale);

EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

PRESO ATTO che, alla luce del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 e successive integrazioni e modificazioni, la domanda presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento) e che l'Associazione citata risulta regolarmente iscritta all'albo delle associazioni (art 2, comma 1, Regolamento Albo delle Associazioni);

PRESO ATTO che, alla luce del richiamato regolamento comunale per la concessione di contributi, la definizione dell'entità del contributo viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;

PRESO ATTO del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n°1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n°137 del 16.03.2011;

DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione del triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione del triennio 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 31.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e della performance, si è provveduto con l'assegnazione ai Responsabili dei servizi individuati, delle risorse finanziarie previste nel bilancio finanziario 2022-2024;

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.12.2012, n. 213”;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 114 del 15.10.2009 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento Comunale per la concessione dei locali del Centro Civico e Culturale”, in particolare l'Art. 15;

RITENUTO opportuno concedere all'Associazione Culturale “Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas”, per l'organizzazione e gestione del Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva “Callas Heritage” per l'inaugurazione ufficiale dell'esposizione dedicata a Maria Callas Meneghini che si svolgerà il 23.04.2022, e una serie di eventi musicali e culturali che accompagneranno il momento dell'inaugurazione della nuova sede museale, che rientrano sotto il nome di “Festival Callassiano 2022” che si svolgerà dal 23.04.2022 al 01.05.2022 tra il Centro civico Culturale e la Sala Consigliare del Comune di Zevio, un contributo, a copertura delle spese, per un importo massimo di € 30.000,00, dando atto che un acconto dell'intero importo pari a € 20.000,00 sarà corrisposto ad approvazione dell'impegno di spesa, per permettere di far fronte alle spese imminenti e il saldo pari ad € 10.000,00 a manifestazione avvenuta, dietro presentazione della rendicontazione finale;

RITENUTO, altresì, di concedere all'Associazione Culturale “Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas” l'uso del patrocinio comunale;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Unità Organizzativa servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all'impegno della spesa e alla successiva liquidazione, nel rispetto dei criteri e modalità previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia e sopra richiamate ed in particolare nel rispetto della previsione di cui al comma primo dell'art. 12 della Legge 241/1990, come declinata nel Regolamento Comunale;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b, decreto-legge 174/2012;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI CONCEDERE all'Associazione Culturale “Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas” con sede in Piazza S. Toscana 2/A Zevio (VR) C.F. 93194740234, per l'organizzazione e gestione del Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva “Callas Heritage”, un contributo complessivo di € 30.000,00 nei tempi sotto indicati:
€ **20.000,00** ad approvazione dell'impegno di spesa nei tempi e con le modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e richiamate in premessa;
€ **10.000,00** ad attività conclusa dopo presentazione del bilancio consuntivo della manifestazione, corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e richiamate in premessa;
2. DI DARE ATTO che l'impegno di spesa e relativa liquidazione sono di competenza del Responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia che provvederà

con apposito provvedimento impegnando la spesa di € 30.000,00 al PEG cap. 1788.00.03, denominato “Trasferimento ad altri soggetti – contributi Enti/Associazioni Ecc. Teatri, Attiv. Culturali e Serv. diversi” del bilancio Finanziario di previsione 2022/2023/2024, annualità 2022, nel rispetto dei criteri e modalità previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia e richiamate in premessa con particolare riferimento al comma primo dell’art. 12 della Legge 241/1990, come declinato nel Regolamento Comunale;

3. DI CONCEDERE, all’Associazione Culturale “Accademia Lirico Interpretativa Maria Callas” l’uso del patrocinio comunale per le attività sopra citate;
4. DI STABILIRE che la liquidazione dei rimanenti € 10.000,00 del contributo avverrà solo se vi sarà il rispetto della condizione di seguito indicata, pena la decadenza del beneficio economico attribuito:
dimostrazione della spesa sostenuta in misura almeno pari al contributo riconosciuto non appena in possesso del bilancio consuntivo corredato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445);
5. DATO ATTO che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell’immagine dell’Ente;
6. DI DARE ATTO, altresì, dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell’art. 12 della legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 onde consentire all’Associazione di cui sopra il celere avvio delle operazioni volte alla concretizzazione delle iniziative;

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

DIEGO RUZZA

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Erogazione contributo all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria
Oggetto: Callas" per Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva "Callas
Heritage".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 01/04/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
GIUSEPPE VOZZA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Erogazione contributo all'Associazione Culturale "Accademia Lirico Interpretativa Maria
Oggetto: Callas" per Festival Callassiano 2022 e inaugurazione della sala espositiva "Callas
Heritage".

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 13/04/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa ELEONORA VOTANO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 000054 del 12/04/2022

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 20/04/2022 al 05/05/2022.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO